



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 14 maggio 2013

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE BWIN

#### Gare del 10-11-13 maggio 2013 - Ventesima giornata ritorno

Ascoli-Ternana 1-1  
Bari-Cesena 2-1  
Empoli-Cittadella 1-0  
Juve Stabia-Verona 0-3  
Livorno-Brescia 3-0  
Modena-Vicenza 0-1  
Padova-Spezia 1-1  
Pro Vercelli-Novara 1-2  
Reggina-Grosseto 1-0  
Varese-Crotone 1-1  
Virtus Lanciano-Sassuolo 2-2

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 maggio 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

103/381



**bwin**

**CTAN**





" " " N. 46

## 1) SERIE BWIN

### Gare del 10-11-13 maggio 2013 - ventesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### Gara Soc. JUVE STABIA – Soc. VERONA

*Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 09.15 del 13 maggio 2013) circa la condotta tenuta al 31° del secondo tempo dal calciatore **Ferrari Nicola** (Soc. **Verona**) nei confronti del calciatore **Figliomeni Giuseppe** (Soc. **Juve Stabia**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore scaligero, sulla tre quarti avversaria e lontano dall'azione, si avvicinava al calciatore stabiese e da una distanza di circa mezzo metro, con palese gestualità, gli indirizzava uno sputo.

Tale biasimevole gesto non veniva visto dall'Arbitro e, pertanto, nessun provvedimento disciplinare veniva adottato. Le immagini acquisite non consentono di determinare con assoluta certezza in che misura ed in quale zona del corpo (presumibilmente il volto di Figliomeni) lo sputo abbia effettivamente colpito il destinatario, ma tale circostanza è ininfluente ai fini della valutazione disciplinare. Infatti, per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva, lo sputo deve considerarsi a tutti gli effetti una "condotta violenta", i cui estremi possono essere integrati anche se il deprecabile intento non abbia raggiunto l' "obiettivo".

Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della "prova televisiva" e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

*P.Q.M.*

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Ferrari Nicola** (Soc. **Verona**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

103/382



**bwin**

**CITAN**





## Gara Soc. VARESE – Soc. CROTONE

### *Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.17 odierne) circa la condotta tenuta al 9° del primo tempo dal calciatore **Pettinari Stefano** (Soc. **Crotone**) nei confronti del calciatore **Rea Angelo** (Soc. **Varese**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore rossoblù nella zona centrale dell'area di rigore, con palla non a distanza di giuoco, si trovava a stretto contatto fisico con il calciatore varesino posto alle sue spalle.

In tale frangente, il Pettinari, con un movimento repentino del braccio sinistro colpiva con il gomito allo stomaco l'avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente.

Dopo l'intervento dei sanitari, il giuoco riprendeva senza l'adozione di alcun provvedimento disciplinare da parte del Direttore di gara.

Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della "prova televisiva" e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

*P.Q.M.*

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Pettinari Stefano** (Soc. **Crotone**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

### a) SOCIETA'

### *Il Giudice Sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Bari, Juve Stabia, Novara, Pro Vercelli, Padova e Verona** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

103/383



**bwin**

**CITAN**





considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ad un Assistente cori insultanti ed averlo, inoltre, attinto con diversi sputi sulla divisa e sulle gambe.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **PRO VERCELLI** per avere un suo sostenitore, al 35° del primo tempo, attinto con uno sputo un componente della panchina aggiuntiva della Società avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **VIRTUS LANCIANO** per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, indirizzato all'Arbitro un coro insultante.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere tre petardi e acceso un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

103/384



**bwin**

**CITAN**





Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **VIRTUS LANCIANO** per avere, nel corso della gara, accesso nel proprio settore, quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ABRUZZESE Giuseppe** (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**DICUONZO Stefano** (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**AGYEI Daniel Kofi** (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**BELLOMO Nicola** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**BIANCO Paolo** (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**BRIGHENTI Nicolo** (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**CASERTA Fabio** (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

103/385



**bwin**

**CITAN**





**CIANO Camillo** (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**FIGLIOMENI Giuseppe** (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

**MAMMARELLA Carlo** (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MAZZARANI Andrea** (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PADELLA Emanuele** (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**PESCE Simone** (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**SCIAUDONE Daniele** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE**

#### **NONA SANZIONE**

**SCHIAVI Raffaele** (Spezia)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.000,00**

**DI DONATO Daniele** (Ascoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**VOLPE Alessandro** (Virtus Lanciano)

103/386



**bwin**

**CITAN**





SESTA SANZIONE

**DI CARMINE Samuel** (Cittadella)  
**SEFEROVIC Haris** (Novara)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

**CALDIROLA Luca** (Brescia)  
**PELLIZZER Michele** (Cittadella)  
**SCALISE Manuel** (Ascoli)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

**REA Angelo** (Varese)  
**SCHIAVON Eros** (Cittadella)  
**VASTOLA Gaetano** (Virtus Lanciano)

NONA SANZIONE

**LASIK Richard** (Brescia)  
**OSUJI Chinoye Wilfred** (Modena)  
**RISPOLI Andrea** (Padova)  
**SCHIATTARELLA Pasquale** (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**CARACCILO Andrea** (Brescia)  
**DI CECCO Domenico** (Virtus Lanciano)  
**FALCINELLI Diego** (Virtus Lanciano)  
**FOSSATI Marco Ezio** (Ascoli)  
**HYSAJ Elseid** (Empoli)  
**TONUCCI Denis** (Cesena)

103/387



**bwin**

**CITAN**







SESTA SANZIONE

**BELINGHERI Luca** (Livorno)  
**FAZIO Pasquale Daniele** (Ternana)  
**LUDI Carlalberto** (Novara)  
**MORERO SANTIAGO Eduardo** (Cesena)  
**RICCI Luca** (Ascoli)  
**ROSSI Fausto** (Brescia)

QUINTA SANZIONE

**AQUILANTI Antonio** (Virtus Lanciano)  
**CAPUTO Francesco** (Bari)  
**CRISTIANO Andrea** (Pro Vercelli)  
**D'AVERSA Roberto** (Virtus Lanciano)  
**ERPEN Horacio Nicolas** (Pro Vercelli)  
**MARIANINI Francesco** (Novara)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**FISCHNALLER Manuel** (Reggina)  
**FRANCO Michele** (Varese)  
**GIANNETTI Niccolo** (Cittadella)  
**MISSIROLI Simone** (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

**DE FEUDIS Giuseppe** (Padova)  
**LACZKO Zsolt** (Vicenza)  
**SIGNORELLI Franco** (Empoli)  
**TALLO GADJI Carmel Junior** (Bari)

PRIMA SANZIONE

**FORTE Luca** (Varese)

103/388



**bwin**

**CITAN**







**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE**

**TREDICESIMA SANZIONE**

**VITALE Luigi** (Ternana)

**DECIMA SANZIONE**

**ARDEMAGNI Matteo** (Modena)  
**CEPPITELLI Luca** (Bari)

**SESTA SANZIONE**

**LANER Simon** (Verona)

**AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00**

**BOVO Andrea** (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria.

**QUINTA SANZIONE**

**DIONISI Federico** (Livorno)

**SECONDA SANZIONE**

**CACIA Daniele** (Verona)

**PRIMA SANZIONE**

**FALCONIERI Vito** (Crotone)

103/389



**bwin**

**CITAN**





c) **ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**SORBELLO Daniele** (Novara): per avere, al 35° del primo tempo, in reazione a uno sputo ricevuto, sputato, a sua volta, in direzione dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

d) **OPERATORI SANITARI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**VERZELETTI Enzo** (Brescia): per avere, al 24° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 MAGGIO 2013

IL PRESIDENTE  
*Andrea Abodi*

103/390



**bwin**

**CITAN**

